

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Addì 8 marzo duemilanove in Castiglion Fiorentino (AR), località Castroncello 47, sono presenti i signori:

BRIGLIADORI Leonardo, nato a Milano il 9 novembre 1938, residente in Sirtori (LC), Via della Canova 7, codice fiscale BRGLRD38S09F205V;

CARMINATI Stefano, nato a Bergamo il 22 giugno 1959, ivi residente in Via Statuto 12, codice fiscale CRMSFN59H22A794J

FOSCOLO Alvise, nato a Venezia il 31 marzo 1952, residente in Trichiana (BL) Via Casteldardo 3, codice fiscale FSCLVS52C31L736O

MOLINARI Manuele, nato a Padova il 27 febbraio 1964, ivi residente in Via San Biagio 48, codice fiscale MLNMNL64B274224W

PRODORUTTI Yuri, nato a Udine il 25 febbraio 1968, residente in Capolona (AR) Via Falcone 29, codice fiscale PRDYRU68B25L483W

SPELTA Danilo, nato a Milano il 1 novembre 1950, residente in Torino, Corso Racconigi 16, codice fiscale SPLDNL50S01F205J;

SPREAFICO DROUME FESTI Giovanni, nato a Varenna (LC) il 20 febbraio 1945, residente in Arezzo, Stradone Ca' de Cio 90, codice fiscale SPRGNN45B20L680W

I suddetti comparenti, cittadini italiani, con il presente atto consentono di costituire un'Associazione avente denominazione, sede, scopi e durata in appresso specificati.

ARTICOLO 1

L'Associazione è denominata: "Associazione Volovelistica Internazionale – Associazione Sportiva Dilettantistica" siglabile "AVI "

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Castiglion Fiorentino (AR), Località Castroncello 47.

Essa potrà trasferire la sede, nell'ambito del Comune di Rieti, con semplice deliberazione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha per scopo la pratica del volo a vela in tutte le sue forme e quello di costituire le premesse organizzative per lo svolgimento di tale attività a favore dei propri Soci. Potrà inoltre svolgere ogni attività ad essa delegata dalla Federazione Italiana Volo a Vela. Per il raggiungimento del suo scopo sociale l'Associazione potrà compiere qualunque operazione commerciale o finanziaria collegata.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è fissata sino all'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2040. Tuttavia l'Associazione cesserà prima di detto termine qualora sia divenuto impossibile il perseguimento dello scopo.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai Soci fondatori in complessivi € 175,00. La quota sociale per l'esercizio 2009 è fissata in € 25,00.

ARTICOLO 6

I componenti convengono che l'Associazione sia amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri nominati nelle persone dei signori:

FOSCOLO Alvisè, PRODORUTTI Yuri, SPREAFICO Gianni, sopra comparsi, i quali accettano la carica;

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri previsti dall'articolo 9 (nove) dello statuto.

I membri del Consiglio Direttivo rimarranno in carica fino al 31 dicembre 2012, salvo rielezione o dimissioni.

Il signor PRODORUTTI Yuri viene nominato Presidente del Consiglio Direttivo, mentre il signor SPREAFICO Gianni viene eletto Vice Presidente dai membri del Consiglio Direttivo.

Al Presidente del Consiglio Direttivo signor PRODORUTTI Yuri spettano i poteri previsti dall'articolo 8 (otto) dello statuto.

ARTICOLO 7

L'Associazione è regolata da questo atto costitutivo e dall'allegato statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale previa lettura datane ai componenti.

ARTICOLO 8

Il Presidente del Consiglio Direttivo signor PRODORUTTI Yuri viene delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione dell'Associazione ed è autorizzato ad apportare a quest'atto ed all'allegato statuto ogni modifica ed integrazione che fosse eventualmente richiesta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

in originale firmato:

BRIGLIADORI Leonardo

CARMINATI Stefano

FOSCOLO Alvisè

MOLINARI Manuele

PRODORUTTI



SPELTA Danilo

SPREAFICO DROUME FESTI Giovanni

Allegato “A” all’Atto Costitutivo della
Associazione Volovelistica Internazionale – Associazione Sportiva Dilettantistica
siglabile AVI

STATUTO

**della Associazione Volovelistica Internazionale – Associazione Sportiva Dilettantistica
siglabile AVI**

CAPO I – Generalità

Art. 1 – Costituzione

- E’ costituita la
“Associazione Volovelistica Internazionale – Associazione Sportiva Dilettantistica”
siglabile “ AVI ”
con sede in Castiglion Fiorentino (AR), Località Castroncello 47.
- L’AVI è un’Associazione sportiva dilettantistica costituita nel rispetto delle norme previste dal D.lgs.460/97, che ha lo scopo di favorire l’associazionismo di volovelisti e simpatizzanti del volo a vela. L’Associazione non ha finalità di lucro e non potrà procedere alla distribuzione di utili, riserve, avanzi di gestione anche se in forma indiretta.
- L’Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana di Volo a Vela il cui Statuto ed i Regolamenti si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri Associati.

Art. 2 – Oggetto Sociale

- L’Associazione ha per scopo quello di svolgere attività nel settore dilettantistico del volo a vela. Potrà inoltre svolgere ogni attività ad essa delegata dalla FIVV. Per il raggiungimento del suo scopo sociale l’Associazione potrà compiere qualunque operazione commerciale o finanziaria, purché non in contrasto con i vincoli di cui all’art.1.

Art. 3 – Durata

- La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2040.

Art. 4 – Patrimonio ed Entrate

- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai Soci fondatori.
- Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota Sociale da versare all’atto dell’adesione all’Associazione.
- L’adesione all’Associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto alle quote di cui al punto precedente, salvo che per eventuali prestazioni non rese alla generalità degli Associati; è comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o

di esclusione, può essere richiesta restituzione di quanto versato a titolo di contributo al fondo di dotazione..

- La quota Sociale annuale deve essere versata entro il febbraio di ciascun anno, nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo I Soci inadempienti saranno sospesi da ogni diritto Sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote Sociali scadute per oltre due mesi comporterà la decadenza del Socio.

Art. 5 – Soci

- I Soci possono essere:
 - o Ordinari, titolari di licenza di pilotaggio di qualunque specialità purché interessati al volo a vela, aspiranti piloti che intendano frequentare corsi di volo a vela, simpatizzanti del volo a vela che siano disponibili a operare nell'interesse dell'Associazione.
 - o Onorari: persone che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I Soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative.
- Tutti i Soci hanno gli stessi diritti, salvo quelli riservati ai maggiorenni dalla legge vigente.
- Sarà tenuto un libro dei Soci in cui saranno annotate le generalità e la qualifica del Socio ed il versamento delle quote annuali.
- L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto al voto come Socio ordinario nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
- Chi intende aderire all'Associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo; Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; anche in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.
- Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; il recesso ha efficacia immediata
- In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei componenti e ratificata dall'Assemblea dei Soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio dei Probiviri della FIVV; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del Collegio stesso.

CAPO II Organi dell'Associazione

Art. 6 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta dai Soci fondatori, ordinari ed onorari, questi ultimi senza il diritto di voto.
- L'Assemblea si riunisce una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio Sociale. Essa inoltre:
 - o provvede alla elezione del Presidente e dei Consiglieri.
 - o delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività Associativa;
 - o delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - o approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività Associativa;
 - o delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
 - o delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.
- L'Assemblea e' convocata dal Presidente.
- L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei Soci.
- La convocazione di comunicazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del Giorno ed inviata via e-mail, entro lo stesso termine di venti giorni, agli indirizzi comunicati dai Soci.
- Tutti i Soci ordinari hanno diritto ad un voto. Non è ammessa la partecipazione per delega. Non possono partecipare all'Assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote Associative.
- L'Assemblea e' valida in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione deve essere fissata per una data ed ora successiva di almeno ventiquattro ore e di non più di trenta giorni a quella della prima convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci. Per deliberare le modifiche allo statuto Sociale, e' necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. Per le elezioni delle cariche Sociali e' necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell'Assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
- La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni e' nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidature alle cariche Sociali.
- Sono eleggibili alle cariche Sociali tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.
- Le votazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto Associativo.
- Tutte le cariche Sociali sono gratuite. Può, tuttavia, essere previsto, a carico dell'Associazione, un rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato dai componenti degli organi dell'Associazione.

- I Soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Associazione o comunque siano da essa a qualunque titolo remunerati non possono rivestire alcuna carica Sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto.

Art. 8 – Presidente.

- Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
- Il Presidente viene eletto con la maggioranza relativa dei voti dei presenti in Assemblea, resta in carica 4 anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
- Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica del medesimo le decisioni nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti
- Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, e all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da un Consigliere; i componenti rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
- Nella sua prima riunione dopo l'elezione il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei Soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, elegge il Vice Presidente, amministra il patrimonio Sociale, predispose i bilanci, stabilisce quote Sociali e contributi specifici, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei Soci e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini Sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso di eccezionale urgenza.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, oppure su richiesta motivata degli altri due suoi componenti, in seduta straordinaria.
- Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
- Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci.
- Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

CAPO III – Disposizioni varie

Art. 10 – Libri dell'Associazione

- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci e il libro Soci.

Art. 11 - Bilanci

- L'esercizio Sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il 1 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.
- Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno, che deve essere portato a conoscenza dei Soci.
- Entro il 28 febbraio il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro il 31 marzo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei Soci nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 12 – Avanzi di gestione

- All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.
- L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art.13 - Scioglimento.

- In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Sanzioni disciplinari

- A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso l'Associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - o l'ammonizione;
 - o la sospensione;
 - o la radiazione.
- Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. Contro di esse è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Volo a Vela. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 15 – Disposizioni finali

- Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto Sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I , e nel libro V del Codice Civile.